



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Di concerto con

*il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali*

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e in particolare il Capo II, Sezione VIII, relativo a “Nuove varietà vegetali”;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 recante “Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell’articolo 86 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 che aggiunge all’articolo 170 del Codice il comma 3-nonies che prevede che “con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione consultiva in materia di nuove varietà vegetali”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 recante “Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale”;

VISTO, altresì, il Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge n. 43 del 31 marzo 2005 e in particolare l’allegato 2-ter;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 agosto 2012, che ha definito le disposizioni attuative del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, in materia di privative per nuove varietà vegetali;

VISTO il decreto direttoriale 29 ottobre 2015 inerente la disciplina del deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà

vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare e modificare il Decreto interministeriale 16 maggio 2012, tenendo conto anche del nuovo sistema di deposito telematico dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di rendere più snelle ed efficienti le procedure di valutazione delle domande di privativa, stabilendo nuove modalità di pagamento dei compensi dovuti per le prove varietali;

DECRETA

Articolo 1

(Domanda di privativa per nuova varietà vegetale)

1. Il deposito, in formato cartaceo o telematico, e la trasmissione di una domanda di privativa per nuova varietà vegetale, di cui all'articolo 164, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", avvengono nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 147 del Codice, e al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale" e al decreto del Direttore generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del 29 ottobre 2015.
2. I documenti indicati all'articolo 164, comma 2, lettere a), b), c) e d) devono essere depositati in duplice copia nel caso si effettui il deposito della domanda in modalità cartacea.
3. Ove la varietà è da considerarsi un organismo geneticamente modificato, come definito dall'articolo 2, comma 2, della direttiva CE 2001/18 del 12 marzo 2001, recepita con decreto legislativo n. 224 del 2003, e successive modifiche, il richiedente specifica nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento;
4. Ove la varietà è destinata a essere impiegata come alimento rientrante nel campo d'applicazione del Regolamento CE 1829/2003, il richiedente specifica nella domanda gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

Articolo 2

(Pubblicazione dell'avviso nell'Albo)

1. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dà notizia dell'avvenuto deposito delle domande di privativa per novità vegetali mediante avviso pubblicato nel proprio Albo online per sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 164, comma 3, del Codice.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, l'Ufficio mette a disposizione del pubblico la documentazione ed entro il termine di cui al comma 1 i terzi possono presentare osservazioni ai sensi dell'art. 173, comma 2, del Codice.

Articolo 3

(Trasmissione degli atti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Decorso il termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 2, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, accertata la ricevibilità della domanda ai sensi dell'articolo 148, comma 2, lettera b) del Codice nonché la sua regolarità formale, ai sensi degli articoli 164 e 165 del Codice, nei trenta giorni successivi, trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza di tale Ministero, una copia della domanda con la relativa documentazione allegata, informando anche il richiedente.

Articolo 4

(Pagamento del compenso per i controlli tecnici)

1. Ricevuta la domanda, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali invita il richiedente a versare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, il compenso dovuto per i controlli tecnici, nella misura prevista dalle tariffe come definite ai commi 6 e 7 del presente articolo.

2. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera rifiutata. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali informa l'UIBM il quale provvederà ad emettere il provvedimento di rigetto della domanda assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice della proprietà industriale.

3. I compensi di cui al comma 1 sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3582 – Capo XVII -Entrate derivanti dal versamento dei compensi dovuti dai Costitutori di varietà vegetali”; il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il seguente codice IBAN IT/37/I/0100003245/244/0/17358200 a favore di Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato e con l'imputazione “Capo XVII - Cap. 3582 compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali”;

4. I compensi di cui al comma 1 non sono dovuti se i controlli tecnici risultano già effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia e in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali (UPOV). Il titolare della domanda deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.

5. Sul registro delle domande è annotata la data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2 e sono effettuate le trascrizioni e annotazioni previste dalle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzione industriale.

6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, saranno individuati gli enti che effettuano le prove di campo e definite le tariffe dovute per specie e ciclo di prova, nonché i quantitativi, lo status fitosanitario del materiale di riproduzione e le scadenze entro le quali il richiedente dovrà consegnare il materiale di moltiplicazione agli enti che effettuano le prove di campo.

7. Sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento di cui al comma 6 valgono le tariffe e le disposizioni tecniche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2012.

Articolo 5

(Osservazioni e rilievi)

1. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei terzi, ai sensi dell'art. 173, comma 2, del Codice ed entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, ne trasmette copia al richiedente e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il richiedente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, deve presentare eventuali controdeduzioni all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 6

(Denominazione della varietà)

1. La varietà per la quale è stata depositata una domanda di privativa per nuova varietà vegetale deve essere designata da una denominazione conforme a quanto previsto dall'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e alle relative linee-guida esplicative elaborate dall'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO).

2. Qualora la denominazione proposta dal richiedente non sia conforme a quanto stabilito dal Regolamento e dalle linee-guida di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 173, comma 2, del Codice, invita il richiedente a proporre una nuova denominazione varietale, dandone comunicazione anche all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

3. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione senza che il richiedente abbia fornito una denominazione adeguata, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali informa l'UIBM che provvederà ad emettere il provvedimento di rigetto della domanda assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.

Articolo 7

(Nomina dei componenti della Commissione consultiva)

1. La Commissione consultiva di cui all'articolo 170, comma 3-bis, del Codice ha sede presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La Commissione consultiva di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di designazione dei componenti da parte delle Amministrazioni di competenza.

3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità.

Articolo 8

(Funzionamento della Commissione consultiva)

1. La Commissione è convocata a cura del Presidente e la relativa convocazione si effettua almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, corredata degli atti relativi agli argomenti da trattare.

2. Ciascun componente della Commissione può richiedere, su istanza motivata indirizzata al Presidente, di inserire all'ordine del giorno questioni di carattere generale.

3. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ai sensi dell'articolo 170, comma 3-bis, lettera b) del Codice, e la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti ed in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
5. Di ogni seduta della Commissione è redatta, a cura del segretario, apposito processo verbale nel quale sono riportati l'ordine del giorno, i nomi dei componenti presenti, un riassunto della discussione e le deliberazioni adottate con i voti riportati.
6. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 170, comma 3-bis, lettera b) del Codice, e dal segretario ed è trasmesso a tutti i componenti della Commissione. In mancanza di osservazioni nei 10 giorni successivi alla data di trasmissione il verbale s'intende approvato.
7. Il segretario della Commissione di cui all'articolo 170, comma 3-quater, del Codice provvede a tenere il libro dei processi verbali.

Articolo 9

(Relazione)

1. La richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 170, comma 3-bis del Codice, è accompagnata da una relazione, trasmessa dall'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contenente le necessarie informazioni relative alle sperimentazioni, alle metodologie seguite, ai controlli eventualmente eseguiti, nonché ai risultati acquisiti e agli eventuali rilievi ed osservazioni formulate dal richiedente. La Commissione, ove lo ritenga necessario, può acquisire informazioni dirette dai tecnici che hanno effettuato gli adempimenti citati in precedenza.

Articolo 10

(Pareri espressi da parte della Commissione consultiva)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei dieci giorni successivi all'approvazione del verbale, trasmette all'Ufficio italiano brevetti e marchi i pareri espressi nell'ambito della Commissione consultiva sulla base dei risultati delle prove varietali;
2. Per le varietà vegetali approvate in sede di Commissione consultiva l'Ufficio italiano brevetti e marchi concede i titoli di protezione entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione e ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Per le varietà vegetali non approvate in sede di Commissione consultiva l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvederà ad emettere il provvedimento di rigetto della domanda assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del Codice.

Articolo 11

(Tasse di mantenimento)

1. Il pagamento annuale delle tasse per il mantenimento in vita delle privative per novità vegetale, di cui dall'articolo 38, comma 2, del "Regolamento di attuazione del Codice della

proprietà industriale", viene effettuato sulla base di quanto stabilito nell'allegato 2-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. Qualora il titolo di protezione della nuova varietà vegetale decada per mancato pagamento delle tasse di mantenimento di cui al comma 1, l'UIBM ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 12

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2012 è abrogato e sostituito dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e della sua adozione verrà data notizia nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e in quello del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 26 NOV 2019

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO



IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI e FORESTALI

